



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 173

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 11 DEL 26-03-2019

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: CONTENZIOSO B.L./COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
SENTENZA N. 65/2018 CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
LIQUIDAZIONE SIG. B.L.**

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che:

- il Comune di Civitella del Tronto, nell'anno 2005, aveva affidato alla società Consorzio Intercoop di Teramo il servizio di interventi di manutenzione sul patrimonio comunale;
- con contratto di lavoro a tempo determinato part-time veniva assunto il Sig. B.L. dalla ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a far data dal 01/07/2005, società consorziata della ditta Interccop cui il Comune aveva affidato l'incarico precedentemente specificato, per l'espletamento dei compiti contrattuali;
- in data 23/08/2005 durante l'orario di lavoro, presso il deposito attrezzi dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto sito presso l'ex scuola agraria in Civitella del Tronto, C.da Santa Maria, si verificava un incidente in cui rimaneva coinvolto il Sig. B.L.;
- con ricorso in data 8 maggio 2007, a firma del legale incaricato, il signor B. L. chiedeva alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Teramo l'esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- con verbale in data 3 luglio 2007 la Commissione Provinciale del lavoro di Teramo dava atto dell'impossibilità di conciliare la vertenza in parola;
- con ricorso in data 12 gennaio 2009 a firma del legale incaricato, il signor B. L. reiterava la richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ;

- con Delibera di G.C. 59 del 14 maggio 2009 veniva delegato il Segretario Comunale all'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Commissione Provinciale del lavoro di Teramo relativo alla vertenza introdotta dal signor B.L. con ricorso in data 12 gennaio 2009, tentativo che risultava negativo;
- in data 12.11.2013 l'Avv. Stefano Di Filippo presentava ricorso ex art. 414 c.p.c., in nome e per conto del Sig. B.L. volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità solidale dei suddetti resistenti in ordine alla causazione dell'evento e, per l'effetto, la condanna degli stessi al risarcimento solidale dei danni subiti dal Sig. B.L. quantificati in € 27.136,39 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla data dell'evento occorso all'effettivo soddisfo;
- il Responsabile del servizio, con determinazione RG n. 90 del 12.02.2014, affidava l'incarico legale per la resistenza nel giudizio di primo grado all'avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte – 64100 Teramo;
- con sentenza n. 79/2016 del 11.02.2016 del Tribunale di Teramo – sezione lavoro - acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1925 del 22.02.2016, il G.L. accoglieva il ricorso del Sig. B.L. dichiarando la responsabilità solidale del Comune di Civitella del Tronto e della Cooperativa Vibrata Lavoro in ordine all'infortunio del ricorrente e, contestualmente, condannava le parti resistenti al risarcimento del danno quantificato in € 33.927, 23 e delle spese di lite liquidate in € 3.000,00;
- l'Avv. Pietro Marano, con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7076 del 30.06.2016, consigliava all'Amministrazione comunale di costituirsi nel giudizio di appello evidenziando lacune nella sentenza di cui sopra e, contestualmente, l'infondatezza della domanda del ricorrente;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 102 del 05.07.2016, immediatamente esecutiva, autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello demandando al Responsabile dell'Area Affari Generali l'affidamento dell'incarico per il ricorso in parola all'Avv. Pietro Marano, già difensore nel procedimento in premessa;
- con sentenza n. 65/2018 del 15/02/2018 la Corte di Appello di L'Aquila – sezione lavoro - condannava il Comune di Civitella del Tronto, in solido con la ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l., a pagare all'istante la somma di € 19.204,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo sulla somma di € 16.175,60 e dalla data dell'infortunio al saldo effettivo sulla somma di € 3.028,74, oltre le spese di lite, liquidate in € 3.000,00, e accessori di cui alla sentenza appellata non colpita dalla riforma del Giudice di appello;
 - il suddetto provvedimento giurisdizionale, non munito di formula esecutiva, veniva notificato al difensore di questo Ente in data 07/03/2018;
- in data 28/08/2018 l'Ufficiale giudiziario del Tribunale di Teramo notificava al Comune di Civitella del Tronto atto di precetto per la somma complessiva di € 25.374,01;

- le Parti si sono rese disponibili a definire la controversia in corso pervenendo ad un accordo circa gli obblighi derivanti dalla sentenza 65/2018. In particolare, il Comune di Civitella del Tronto si impegna a corrispondere al Sig. B.L. la complessiva somma di € 20.551,52 in due rate secondo il seguente prospetto:
- *entro il 31 marzo 2019*: pagamento della somma di € 10.275,76 per sorte capitale (prima rata);
- *entro il 31 dicembre 2019*: pagamento della somma di € 10.275,76 per sorte capitale (seconda rata);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla liquidazione della prima tranche in favore del Sig. B.L.;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato per il triennio 2019/2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) di liquidare la somma di € 10.275,76 per sorte capitale (prima rata) in favore del Sig. B.L. per gli obblighi derivanti dalla sentenza 65/2018 della Corte di Appello di L'Aquila;
- 3) di imputare la spesa di € 10.275,76 sul capitolo 2495/1 G.R., impegno n. 477/18;
- 4) di accreditare la somma di € 10.275,76 (diecimiladuecentosettantacinque/76) a mezzo di bonifico bancario su c/o IT93O0760115300001033308915;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, c. 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ISTRUTTORE

Domenico D'Annunzio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

2/2005,

ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)